

ALLEGATO A)

**REGIONE TOSCANA
SETTORE LAVORO**

**AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AI DATORI DI LAVORO PRIVATI
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
PER GLI ANNI 2018-2020**

Indice

PREMESSA.....	3
Art. 1 FINALITÀ GENERALI.....	5
Art. 2 RISORSE FINANZIARIE.....	5
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
Art. 4 AREE TERRITORIALI DI INTERVENTO.....	7
Art. 5 SOGGETTI DESTINATARI.....	10
Art. 6 TIPOLOGIA E MISURA DEI CONTRIBUTI.....	11
Art. 7 CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI.....	16
Art. 8 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	16
Art. 9 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI.....	18
L'allegato di cui al punto 3) non è previsto per i datori di lavoro privati persone fisiche.....	19
Art. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	19
Art. 11 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA'.....	22
Art. 12 ELENCHI DEI DATORI DI LAVORO AMMESSI ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	23
Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.....	24
Art. 14 CONTROLLI.....	24
Art. 15 REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	25
Art. 16 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE.....	27
ART. 17 INFORMAZIONI SULL'AVVISO E ASSISTENZA INFORMATICA.....	28
Art. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	29

PREMESSA

La Regione Toscana adotta il presente Avviso in coerenza con:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei programmi;
- il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14/9/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la L.R. 2 aprile 2009, n. 16 "Cittadinanza di genere" e successive modifiche;
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 47/R, del 04/08/2003 e s.m.i.;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione n. 47;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) per l'anno 2018, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 27/9/2017 e la nota di aggiornamento al DEFER di cui alla Delibera-

zione del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017, con particolare riferimento al Progetto regionale 11 Politiche per il diritto e la dignità del lavoro;

- la DGR n. 358 del 9 aprile 2018 “Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Versione VI;
- i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 27 maggio 2016 e modificati dallo stesso Comitato stesso nella seduta del 25 maggio 2018;
- la Decisione di Giunta n. 5 del 24/04/2018 con la quale è stata approvata l'ultima versione del “Sistema di Gestione e controllo del POR CRO FSE 2014-2020”;
- la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 5 febbraio 2018 avente ad oggetto Approvazione cronoprogramma 2018-20 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 13 del 10/07/2017 avente ad oggetto “Indirizzi comuni per l'utilizzo dell'istituto dell'overbooking a valere su programmi comunitari;
- la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 (Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti);
- la D.G.R. n.199 del 2 marzo 2015 con la quale sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 duodecies, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 35/2000 e dall'art. 12, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n.86/2014, le aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- la D.G.R. n.469 del 24 maggio 2016 con la quale è stata individuata l'area del territorio dell'Amiata, quale area interessata a fenomeni di crisi socio-economica ed a favore della quale attivare interventi a favore del tessuto economico e produttivo;
- la D.G.R. n.976 dell'11 ottobre 2016 “Decreto del Ministro dello sviluppo economico di individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. Approvazione dell'elenco dei territori della Regione Toscana”, rettificata con D.G.R. n.1204 del 29/11/2016, che approva, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 ottobre 2016, la proposta dei Sistemi locali del lavoro toscani (SLL) da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa.
- la Delibera G.R. n.289/2014 che, oltre a specificare i criteri e le priorità per l'individuazione delle Aree Progetto, ha disposto di concorrere alle finalità della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) destinando sino all'1% della dotazione finanziaria dei Programmi afferenti ai fondi SIE “a favore dei

territori classificati aree interne secondo la metodologia IRPET, nel rispetto delle specifiche destinazione dei programmi”, a valere sul periodo di programmazione 2014-2020;

- le Delibere di Giunta Regionale n.880/2015 e n.308/2016 che hanno approvato le modalità di intervento regionale per attuare la SNAI, in particolare mediante la previsione di una riserva finanziaria;

- la Decisione G.R. n.19 del 06/02/2017 avente ad oggetto la ricognizione delle zonizzazioni funzionali alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree interne);

- la D.G.R. n.733 del 02/07/2018 avente ad oggetto l’approvazione degli interventi in materia di incentivi ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione per gli anni 2018-2020.

Art. 1 FINALITÀ GENERALI

Il presente Avviso mette a disposizione contributi per i datori di lavoro privati al fine di favorire l’occupazione di donne disoccupate over 30, giovani laureati/laureati con dottorato di ricerca, lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008, soggetti disoccupati over 55, persone con disabilità e soggetti svantaggiati. Si configura quale strumento attuativo della D.G.R. n.733 del 2 luglio 2018 e per la misura Giovani laureati e dottori di ricerca rientra nell’ambito del progetto Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE

Gli interventi previsti dal presente Avviso, meglio definiti nel successivo Art.6, sono finanziati con risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per Euro 7.583.967,98 e con risorse regionali per Euro 1.400.000,00, per un importo complessivo pari a Euro 8.983.967,98.

Le risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 sono ripartite nel modo seguente:

- Euro 567.291,00 riferiti all’Attività A.1.1.1.A) “Incentivi all’assunzione e alla trasformazione dei contratti di lavoro verso forme stabili” del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020;
- Euro 3.898.000,98 riferiti all’Attività A.3.1.1.1.A) “Incentivi all’assunzione donne”;
- Euro 3.118.676,00 riferiti all’Attività B.1.1.3.A) “Incentivi all’occupazione disabili”.

Le risorse regionali sono ripartite nel modo seguente:

- Euro 400.000,00 riferiti a incentivi per l’assunzione di giovani laureati/laureati con dottorato di ricerca;

- Euro 1.000.000,00 riferiti ad incentivi per l'assunzione di lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008, soggetti disoccupati over 55, soggetti svantaggiati.

I progetti finanziati sul presente Avviso con risorse regionali potranno essere utilizzati per effettuare operazioni di overbooking a sostegno dell'indice di realizzazione del POR FSE ICO 2014.

Tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo.

Dopo tre mesi dalla decorrenza del presente Avviso, il Settore Lavoro si riserva la possibilità di rivedere gli obiettivi e gli importi dei contributi, in relazione al monitoraggio delle domande pervenute. Agli interventi finanziati sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi di cui al SiGeCo del POR FSE 2014-2020.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati¹ che:

1. hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini dell'incentivo, localizzate nelle aree territoriali di cui all'Art.4 del presente Avviso;
2. sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.);
2. bis sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti);
3. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “*de minimis*” (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
4. sono in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
5. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

¹Si intendono imprese, liberi professionisti e datori di lavoro (persone fisiche).

6. sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
7. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
8. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
9. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell'incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.i.);
10. non hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse alle causali della crisi o riorganizzazione aziendale di cui alla CIGS e CIGD, all'atto dell'assunzione, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
11. non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato aiuti sui quali pende un ordine di recupero da parte della Regione Toscana a seguito di revoca di contributi a sostegno dell'occupazione.

Con riferimento ai datori di lavoro privati persone fisiche non si applicano i punti 2, 2bis, 3, 5, 8, 9 e 10.

Possono presentare richiesta di contributo per le assunzioni di giovani laureati e/o dottori di ricerca, di cui al successivo Art. 5 punto 6), soltanto le imprese rientranti nella definizione di **Piccola e Media Impresa (PMI)**, ai sensi della normativa comunitaria in vigore - Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Art. 4 AREE TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati che hanno la sede legale o unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini del contributo, localizzate nelle aree di crisi complessa e non complessa e nelle aree interne, richiamate dalla Decisione n.19 del 06/02/2017, avente ad oggetto la ricognizione delle zonizzazioni funzionali alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree interne), e di seguito elencate:

Prov.	Comuni		
AR	Anghiari	Badia Tedalda	Bibbiena
	Caprese Michelangelo	Castel Focognano	Castel San Niccolo'
	Castiglion Fibocchi	Castiglion Fiorentino	Cavriglia
	Chitignano	Chiusi della Verna	Cortona
	Foiano della Chiana	Laterina	Loro Ciuffenna
	Lucignano	Marciano Della Chiana	Montemignaio
	Monterchi	Monte San Savino	Ortignano Raggiolo
	Pergine Valdarno	Pieve Santo Stefano	Poppi
	Sansepolcro	Sestino	Subbiano
	Talla	Pratovecchio Stia	
FI	Barberino di Mugello	Borgo San Lorenzo	Castelfiorentino
	Certaldo	Dicomano	Firenzuola
	Fucecchio	Gambassi Terme	Greve in Chianti
	Impruneta	Londa	Marradi
	Montaione	Montespertoli	Palazzuolo sul Senio
	Pelago	Pontassieve	Reggello
	Rignano sull'Arno	Rufina	San Casciano
	San Godenzo	Vaglia	Vicchio
	Scarperia	San Piero	
GR	Arcidosso	Campagnatico	Capalbio
	Castel Del Piano	Castell'azzara	Casrtiglione della Pescaia
	Cinigiano	Civitella Paganico	Follonica
	Gavorrano	Isola del Giglio	Magliano in Toscana
	Manciano	Massa Marittima	Monte Argentario
	Montieri	Orbetello	Pitigliano
	Roccalbegna	Roccastrada	Santa Fiora
	Scansano	Scarlino	Seggiano
	Sorano	Monterotondo Marittimo	Semproniano
LI	Campiglia Marittima	Campo Nell'elba	Capoliveri
	Capraia Isola	Castagneto Carducci	Collesalveti
	Livorno	Marciana	Marciana Marina
	Piombino	Porto Azzurro	Portoferraio
	Rio	Rosignano Marittimo	San Vincenzo
	Sassetta	Suvereto	
LU	Altopascio	Bagni di Lucca	Barga
	Borgo a Mozzano	Camaiore	Camporgiano

	Careggine	Castelnuovo di Garfagnana	Castiglione di Garfagnana
	Coreglia Antelminelli	Fosciandora	Galliciano
	Massarosa	Minucciano	Molazzana
	Pescaglia	Piazza al Serchio	Pieve Fosciana
	Porcari	San Romano in Garfagnana	Stazzema
	Vagli Sotto	Viareggio	Villa Basilica
	Villa Collemantina	Fabbriche di Vergemoli	Sillano Giuncugnano
MS	Aulla	Bagnone	Carrara
	Casola In Lunigiana	Comano	Filattiera
	Fivizzano	Fosdinovo	Licciana Nardi
	Massa	Montignoso	Mulazzo
	Podenzana	Pontremoli	Tresana
	Villafranca In Lunigiana	Zeri	
PI	Buti	Calci	Castelfranco di Sotto
	Castellina Marittima	Castelnuovo Val di cecina	Chianni
	Fauglia	Lajatico	Montecatini Val di Cecina
	Monteverdi Marittimo	Orciano Pisano	Peccioli
	Pomarance	Santa Croce sull'Arno	Santa Luce
	Terricciola	Vecchiano	Volterra
PT	Abetone Cutigliano	Lamporecchio	Larciano
	Marliana	Monsummano Terme	Montale
	Pieve a Nievole	Pistoia	Piteglio
	Ponte Buggianese	Quarrata	Sambuca Pistoiese
	San Marcello Piteglio	Serravalle Pistoiese	
SI	Abbadia San Salvatore	Asciano	Buonconvento
	Casole d'Elsa	Castellina in Chianti	Castiglione d'Orcia
	Cetona	Chianciano Terme	Chiusdino
	CHIUSI	Gaiole in Chianti	Montalcino
	Montepulciano	Monterono d'Arbia	Monticiano
	Murlo	Piancastagnaio	Pienza
	Radda in Chianti	Radicofani	Radicondoli
	Rapolano Terme	San Casciano Dei Bagni	San Gimignano
	San Giovanni d'Asso	San Quirico D'orcia	Sarteano
	Sinalunga	Torrita di Siena	Trequanda

Per le sole tipologie di lavoratori “Donne disoccupate over 30” e “Persone con disabilità”, di cui all’Art. 5 punti 1) e 2), i contributi previsti dal presente Avviso sono estesi ai datori di lavoro privati

che hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni, localizzate in qualsiasi Comune del territorio toscano.

Art. 5 SOGGETTI DESTINATARI

Il presente Avviso mette a disposizione contributi a favore di datori di lavoro privati con sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata all'interno delle aree territoriali di cui all'Art.4 del presente Avviso, che assumono a partire dal 1 gennaio 2018 le sotto specificate tipologie di lavoratori:

- 1) donne disoccupate**, che hanno compiuto il 30° anno di età, assunte **a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi**. Per la definizione e requisiti relativi allo stato di disoccupazione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.;
- 2) persone con disabilità** assunte **a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi** e che siano iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999;
- 3) lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008** (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) assunti **a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi**, e che si trovino in stato di disoccupazione. Per la definizione e requisiti relativi allo stato di disoccupazione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i..
- 4) soggetti disoccupati**, che hanno compiuto il 55° anno di età, **assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi**. I soggetti over 55 devono trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.;
- 5) soggetti svantaggiati** e gli altri soggetti indicati all'art. 17 bis comma 5.b) Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” assunti **a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi**:
 - i soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali)²;

² Secondo l'articolo 4 della L. 381/1991 come modificato dalla L.193/2000, si considerano persone svantaggiate: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della L.26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni.

- le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008;
- i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n.763 (Normativa organica per i profughi)".

6) giovani laureati e/o laureati con dottorato di ricerca, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999), assunti **a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi**, con mansioni di elevata complessità tali da richiedere la qualificazione universitaria e con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento, sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il parere circa la rispondenza del contratto e delle mansioni svolte dal laureato è demandato a rappresentanti delle organizzazioni datoriali e Sindacali presenti in Commissione Regionale Permanente Tripartita.

I lavoratori destinatari degli interventi devono essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con il datore di lavoro.

Art. 6 TIPOLOGIA E MISURA DEI CONTRIBUTI

Ai fini del presente Avviso, le tipologie e misure dei contributi sono le seguenti:

- a) Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di **donne disoccupate over 30** un incentivo pari a:
- euro 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
 - euro 4.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

- euro 4.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi;
- euro 2.000,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi.

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente Avviso, il datore di lavoro potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- euro 4.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) full time a tempo indeterminato full time;
- euro 2.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato part-time;
- euro 6.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato full time.

b) Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di **persone con disabilità** un incentivo pari a:

- euro 10.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- euro 5.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- euro 5.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi;
- euro 2.500,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi.
- Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente Avviso, il datore di lavoro potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:
 - euro 5.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) full time a tempo indeterminato full time;
 - euro 2.500,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato part-time;
 - euro 7.500,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato full time.

c) Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di **lavoratori interessati a partire dal 1 gennaio 2008 da licenziamento** un incentivo pari a:

- euro 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time
- euro 4.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- euro 4.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi;
- euro 2.000,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi.

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente Avviso, il datore di lavoro potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- euro 4.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) full time a tempo indeterminato full time;
- euro 2.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato part-time;
- euro 6.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato full time.

d) Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di **soggetti disoccupati over 55** un incentivo pari a:

- euro 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time
- euro 4.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- euro 4.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi;
- euro 2.000,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi;

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente Avviso, il datore di lavoro potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- euro 4.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) full time a tempo indeterminato full time;
- euro 2.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato part-time;

- euro 6.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato full time.

e) Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di **soggetti svantaggiati indicati all'art. 17 bis comma 5.b) della L.R. 32/2002** un incentivo pari a:

- euro 10.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- euro 5.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- euro 5.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi;
- euro 2.500,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi.

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente Avviso, il datore di lavoro potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- euro 5.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) full time a tempo indeterminato full time;
- euro 2.500,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato part-time;
- euro 7.500,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato full time.

f) Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di **giovani laureati** (per le sole Piccole Medie Imprese – PMI) un incentivo pari a:

- euro 6.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- euro 3.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- euro 3.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi;
- euro 1.500,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi.

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente Avviso, l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- euro 3.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) full time a tempo indeterminato full time;
- euro 1.500,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato part-time;
- euro 4.500,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato full time.

g) Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di **laureati con dottorato di ricerca** (per le sole Piccole Medie Imprese – PMI) un incentivo pari a:

- euro 6.500,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- euro 3.250,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- euro 3.250,00 per l'assunzione a tempo determinato full-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi;
- euro 1.625,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi.

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente Avviso, l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- euro 3.250,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) full time a tempo indeterminato full time;
- euro 1.625,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato part-time;
- euro 4.875,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato full time.

Nel caso di successiva trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo stesso lavoratore, il datore di lavoro dovrà presentare una nuova richiesta di contributo, on-line, seguendo la procedura descritta nel successivo Art. 10.

Qualora il datore di lavoro non abbia presentato domanda di contributo per l'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, potrà presentare domanda per l'eventuale trasformazione, purché il contratto a termine che viene trasformato soddisfi tutti i requisiti previsti dall'Avviso (data di avvio del

contratto, durata minima, etc.). In tal caso la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è equiparata ad una nuova assunzione a tempo indeterminato.

I contributi per le assunzioni di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in regime di “de minimis”.

Art. 7 CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI

I contributi descritti nel presente Avviso possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di cui:

- all'art. 5 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, a norma del quale “gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili (...) se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione”;
- all'art. 65 comma 11 del Regolamento UE n. 1303/2013, a norma del quale “un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma”.

Art. 8 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro privato richiede il contributo deve:

a) essere instaurato ed eventualmente trasformato nel periodo di validità dell'Avviso, ovvero a partire dal 01/01/2018 ed entro il 31/12/2020;

b) riguardare un rapporto di lavoro instaurato e svolto:

- sull'intero territorio toscano, per le tipologie di lavoratori “donne disoccupate over 30” e “persone con disabilità”, di cui ai punti 1) e 2) dell'Art. 5;
- nelle aree di crisi e aree interne di cui alla Decisione n.19 del 06/02/2017 e riportate all'art.4 del presente Avviso, per le tipologie “lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008”, “soggetti disoccupati over 55”, “soggetti svantaggiati”, “giovani laureati e/o laureati con dottorato di ricerca” di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) dell'Art. 5;

- c) non essere instaurato, ed eventualmente trasformato, in adempimento di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle “persone con disabilità” di cui al punto 2) dell'Art. 5;
- d) rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- e) riguardare lavoratori per i quali il datore di lavoro richiedente non abbia già beneficiato di contributi a sostegno dell'occupazione a valere sull'attuale o su precedenti Avvisi della Regione Toscana, con la sola eccezione per nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- f) riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente non beneficia del mantenimento dell'incentivo occupazionale, laddove consentito, a valere sull'attuale e sui precedenti Avvisi della Regione Toscana, in virtù della possibilità di sostituzione del lavoratore a seguito della cessazione anticipata del rapporto di lavoro incentivato;
- g) essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento;
- h) non essere costituito nella forma del contratto di apprendistato;
- i) riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con riferimento ad uno dei seguenti casi:
- dalla stessa azienda;
 - da parte dello stesso datore di lavoro che richiede il contributo;
 - da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;
 - da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di “impresa unica” così come definita dal Regolamento UE n. 1407/2013³, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;

³ Ai fini del regolamento UE 1407/2013 come esplicitato all'art. 2 co. 2, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

- ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C..

Art. 9 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Con la richiesta di contributo, il legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro dichiara ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, l'esistenza delle condizioni di cui all'Art. 8, e l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

Alla richiesta di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa o del datore di lavoro in corso di validità, scansionata in formato pdf;
2. copia del documento di identità del lavoratore in corso di validità, scansionata in formato pdf;
3. dichiarazione Aiuti de minimis, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
4. dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
5. dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, attestante l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 oppure, per i soli datori di lavoro non tenuti all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa e/o del datore di lavoro resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro;
6. per le sole domande di contributo presentate per le tipologie "Giovani laureati" e "Laureati con dottorato di ricerca": dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo di studio conseguito a firma del laureato/dottore di ricerca. Nel caso di titolo di studio estero, o di titolo di studio rilasciato da Università private, la predetta certificazione sostitutiva dovrà contenere anche la dichiarazione, da parte del laureato/dottore di ricerca, di aver ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, indicando anche l'Università che ha rilasciato tale attestazione;
7. per le sole domande di contributo presentate per la tipologia "Soggetti svantaggiati": dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del lavoratore, attestante la condizione di persona svantaggiata ai sensi di quanto esplicitato al punto 5) dell'Art. 5;

8. nel caso in cui la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal datore di lavoro: delega sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro ad altro soggetto con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo per conto del datore di lavoro, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro.

Gli allegati di cui ai punti 3, 4, 5, e 8 dovranno essere firmati digitalmente con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256.

L'allegato di cui al punto 3) non è previsto per i datori di lavoro privati persone fisiche.

Art. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro che intenda chiedere il contributo deve presentare domanda *on line* che deve essere trasmessa (insieme alla documentazione allegata prevista dall'Avviso) tramite l'applicazione "Formulario di presentazione progetti FSE Aiuti alle Imprese", previa registrazione al Sistema Informativo FSE all'indirizzo <https://web.rete.toscana.it/fse3>

Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi - CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina open.toscana.it/spid

Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

10.1 Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda *on line*

Per accedere alla compilazione e presentazione della domanda di contributo, sono necessarie due condizioni:

1. l'utente deve essere abilitato all'accesso per l'azienda per la quale intende presentare la richiesta di contributo;
2. l'azienda deve essere registrata sul sistema informativo FSE.

Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà dalla Carta Nazionale dei Servizi i dati personali del titolare della CNS, che dovranno essere integrati con quelli riferiti al rappresentante legale/datore di lavoro richiedente il contributo, nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo, oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto (ad esempio, consulente del lavoro), con quelli dell'organizzazione delegata/persona a presentare la domanda di contributo per conto del datore di lavoro.

In base alla tipologia di soggetto abilitato ad operare nell'applicativo (datore di lavoro o suo delegato), dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Denominazione del datore di lavoro/Altro soggetto delegato
- Codice Fiscale del datore di lavoro/Altro soggetto delegato
- Indirizzo del datore di lavoro/Altro soggetto delegato
- Recapito telefonico del datore di lavoro/Altro soggetto delegato
- Indirizzo PEC del datore di lavoro/Altro soggetto delegato

Effettuata la registrazione, l'utente dovrà selezionare la voce "nuova domanda" e scegliere tra gli avvisi aperti l' **AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018-2020**.

Dopo aver selezionato il presente Avviso, l'utente dovrà compilare la domanda *on line* inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso suddivisi nelle seguenti sezioni:

- Dati Impresa
- Dati lavoratore/i

Per informazioni specifiche relative alla compilazione del formulario on-line si rimanda alla "Nota Formulario di presentazione Progetti Aiuti Imprese on-line" disponibile nel sito <https://web.rete.toscana.it/fse3>.

Terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione "documentazione" dovranno essere allegati i documenti di cui al presente articolo, salvati e inviati in formato compresso (esempio: zip, rar, etc.).

10.2 Assolvimento dell'imposta di bollo

Il datore di lavoro, a conclusione della compilazione di ciascuna richiesta di contributo, dovrà effettuare il pagamento dell'imposta di bollo mediante la procedura di pagamento on line IRIS, seguendo le indicazioni presenti nella sezione "bollo" della domanda di ammissione a contributo, o digitando nell'apposito campo il codice univoco e la data di emissione della marca, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente, per la quale dovrà essere allegata specifica dichiarazione.

Il datore di lavoro è tenuto a stampare il frontespizio della richiesta, apporre la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi nel corso dei quali gli Enti preposti possono effettuare specifici controlli.

10.3 Modalità di presentazione *on line* della domanda

Una volta compilata la domanda in tutte le sue parti, caricati gli allegati in formato compresso e adempiuto all'obbligo di pagamento del bollo, il datore di lavoro o altro soggetto abilitato all'invio, collegato mediante CNS, effettua l'inoltro della domanda mediante il comando "INVIA". In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs 82/2005. Con tale operazione, il titolare della CNS, che ha effettuato l'invio, si assume la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda da lui sottoscritta.

Una volta inoltrata, a conferma dell'avvenuta presentazione della domanda, l'applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora della sua presentazione e i dati inseriti non saranno più modificabili. Completata tale operazione, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF. La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

10.4 Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro

Il datore di lavoro che, successivamente alla presentazione della prima domanda di contributo, intenda chiedere anche il contributo per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dovrà presentare un'ulteriore domanda *on line*, collegandosi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale.

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS che ha sottoscritto la precedente domanda di contributo. Nel caso in cui il titolare della CNS che presenta la domanda di trasformazione sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale, sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art.17), al fine di abilitare il titolare della nuova CNS alla presentazione della domanda di trasformazione. Nel caso in cui la presentazione della domanda di trasformazione sia affidata ad un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda iniziale, nella sezione "documentazione" dovrà essere allegata una nuova delega firmata digitalmente, con cui si dà mandato a presentare la domanda di trasformazione per conto del datore di lavoro.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al rapporto di lavoro per il quale si intende richiedere la trasformazione.

L'invio e la sottoscrizione della domanda di trasformazione *on line* avverrà con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della precedente domanda di contributo.

Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione della stessa e i dati inseriti non saranno più modificabili. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

10.5. Termini per la richiesta del contributo

Il presente Avviso ha validità fino al 31.12.2020. Sarà possibile presentare domanda di contributo dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente Avviso e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2020, salvo esaurimento delle risorse, secondo le scadenze di seguito riportate:

- 31/12/2018 fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2018;
- 31/12/2019 fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2019;
- 31/12/2020 fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2020.

La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo di presentarla.

Art. 11 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA'

La richiesta di contributo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini e/o con modalità diverse da quelle indicate all'art. 10;
- non firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro o da un soggetto suo delegato, con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256;
- incompleta delle autocertificazioni di cui ai punti 3, 4, 5, e 8 dell'art. 9 firmate digitalmente del legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256;
- mancata trasmissione, prima della richiesta del contributo, da parte del datore di lavoro al Centro per l'Impiego competente del modello UNILAV relativo all'assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro;
- presentata per l'assunzione dello stesso lavoratore su tipologie diverse;

- in difetto dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente Avviso, in particolare relativi al datore di lavoro beneficiario (Art. 3 e 4), al lavoratore soggetto destinatario (Art. 5) e al contratto di assunzione/trasformazione per il quale viene richiesto il contributo (Art. 8).

Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- la marca da bollo effettuando il pagamento dell'imposta mediante la procedura on line IRIS <https://iris.rete.toscana.it>
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'imposta di bollo;
- i documenti di cui ai punti 1 e 2 del precedente Art. 9.

Art. 12 ELENCHI DEI DATORI DI LAVORO AMMESSI ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le risorse disponibili stanziare sul presente Avviso saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle richieste di contributo.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, saranno utilizzate per soddisfare le domande inserite utilmente in graduatoria, ma non finanziate per insufficienza delle risorse.

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata dal Settore Lavoro della Regione Toscana e consisterà nella verifica dei requisiti richiesti al datore di lavoro e relativi al rapporto di lavoro per il quale è stata presentata domanda di contributo, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

Gli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi al contributo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>) e sul sito della Regione Toscana, alla Sezione Imprese - Lavoro e Formazione - Incentivi per sostegno occupazione e alla pagina web del POR FSE 2014-2020.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata trasmessa ai sensi dell'Art. 10 e fino alla data di certificazione del decreto di approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi non ammessi.

Qualora nel corso dell'istruttoria si richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'Art. 9 del presente Avviso, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di

ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo.

L'erogazione del contributo, successiva alla certificazione e pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) ed ai controlli sulle dichiarazioni, le informazioni e i documenti prodotti dai datori di lavoro, avverrà a cura di Regione Toscana sul conto corrente indicato nella richiesta di contributo e in un'unica soluzione.

Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I datori di lavoro ammessi al contributo sono obbligati:

- a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno **due anni e sei mesi** successivi l'assunzione;
non interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo minimo previsto di cui all'art. 6;
- mantenere i requisiti richiesti dal presente avviso fino al termine previsto ai punti precedenti;
comunicare via PEC alla Regione Toscana - Settore Lavoro, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro incentivato e/o altre modifiche di rilievo per il contributo concesso, qualora intervengano prima del periodo minimo previsto.

Art. 14 CONTROLLI

L'attività di controllo si sostanzia in:

- controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del presente Avviso;
- controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, rese dai beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo;
- controlli in itinere, sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione;
- controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo POR Obiettivo ICO FSE 2014-2020.

La Regione Toscana può svolgere in ogni momento ulteriori controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse, sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso. Nell'ipotesi in cui la decadenza dal beneficio e/o la revoca siano disposte successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero come indicato al successivo Art.15.2.

Art. 15 REVOCA DEL CONTRIBUTO

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'Art. 13 e dall'Art. 6 del presente Avviso, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate:

PER TUTTE LE ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO:

E' prevista la REVOCA TOTALE con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa;
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualora l'evento si verifichi entro 12 mesi dall'assunzione del lavoratore.

E' prevista la REVOCA PARZIALE con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nella misura del 50% nei seguenti casi:

- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualora l'evento si verifichi in un periodo compreso tra i 12 mesi e i 2 anni e 6 mesi dall'assunzione del lavoratore.

PER TUTTE LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI LAVORATORE OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO è prevista:

- la REVOCA TOTALE con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa;
- la REVOCA PARZIALE con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione, nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l'evento si verifica entro la durata minima prevista all'Art. 6 per

ciascuna tipologia di lavoratore; in tal caso l'importo sarà ricalcolato riproporzionando il contributo sulla base dei mesi interi effettivamente lavorati.

Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da **full-time a part-time** (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), il contributo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto, per le assunzioni a tempo indeterminato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 2 anni e 6 mesi oppure, per le assunzioni a tempo determinato, del tempo rimanente alla conclusione del contratto).

Nel caso di revoca parziale con riproporzionamento di cui al comma precedente, il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine il mese durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

15.1 Procedura di revoca

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- dall'attività di controllo della Regione Toscana Settore Lavoro, il quale può rilevare una irregolarità in merito al possesso e alla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso oppure la sussistenza di una o più condizioni che possano dar luogo alla revoca del contributo ai sensi della vigente normativa di riferimento;
- da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario.

La Regione Toscana provvede, su indicazione del Dirigente responsabile dell'Avviso, a comunicare ai datori di lavoro interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli stessi.

La Regione Toscana riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e ne definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale del contributo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente del Settore Lavoro, che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l'impresa e/o il datore di lavoro siano interessati da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

15.2 Eventuale recupero

Laddove dal provvedimento di revoca derivi anche la necessità di procedere al recupero, totale o parziale, del contributo già eventualmente erogato al soggetto beneficiario, il soggetto beneficiario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno così calcolati:

- nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione a Regione Toscana Settore Lavoro all'indirizzo PEC **regionetoscana@postacert.toscana.it** relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro, dalla data dell'erogazione del contributo alla data della predetta comunicazione da parte del datore di lavoro;
- nei restanti casi, dalla data dell'erogazione del contributo alla data di recupero dello stesso.

La richiesta di restituzione degli importi già erogati, maggiorati di interessi calcolati come sopra indicato, è formulata dalla Regione Toscana contestualmente alla notifica del provvedimento di revoca. Il soggetto beneficiario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento a favore di Regione Toscana. Qualora si rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato, il Dirigente responsabile del presente Avviso attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del soggetto beneficiario attraverso gli uffici regionali competenti; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Art. 16 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE

(con esclusivo riferimento alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato)

Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di contributo entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. La sostituzione del lavoratore dovrà avvenire previa comunicazione a Regione Toscana Settore Lavoro che il datore di lavoro dovrà inviare almeno entro il giorno stesso dell'assunzione.

La mancata comunicazione del datore di lavoro a Regione Toscana Settore Lavoro comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore con conseguente revoca del contributo, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione con altro lavoratore. Se accettata la sostituzione in questione, non si procederà alla revoca del contributo.

ART. 17 INFORMAZIONI SULL'AVVISO E ASSISTENZA INFORMATICA

Il presente Avviso è consultabile sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it alla pagina Imprese, Lavoro e Formazione, Incentivi per sostegno occupazione, alla pagina web del POR FSE 2014-2020 e sul sito di Giovanisì www.giovanisi.it (area Lavoro).

Per richiedere assistenza relativa all'accesso al sistema informativo, è possibile rivolgersi al seguente Numero verde 800 688306

Per richiedere informazioni di dettaglio sui contenuti dell'Avviso pubblico è possibile rivolgersi al Numero verde 800 904504 o al seguente indirizzo posta elettronica: incentivi.occupazione@regione.toscana.it

Per eventuali altre informazioni e comunicazioni contattare Regione Toscana – Settore Lavoro ai seguenti indirizzi:

incentivi.occupazione@regione.toscana.it

Posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it

Art. 18 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2 - Responsabilità dei beneficiari.

Ai fini del rispetto di quanto stabilito al punto 2 dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013, aderendo al presente Avviso, i soggetti beneficiari sono informati e acconsentono alla pubblicazione dei loro nominativi nell'elenco delle operazioni di cui al punto 2.1 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, che sarà pubblicato e aggiornato semestralmente sul sito web del POR FSE 2014-2020, nonché in altri canali informativi previsti.

**Art. 19 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 2016/679.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:

urp_dpo@regione.toscana.it

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore LAVORO) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/>)

Art. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.

Allegati:

1) Normativa Comunitaria in materia di “De Minimis”

ALLEGATO 1) - NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA “DE MINIMIS”

Il contributo previsto dal presente Avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell’art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” data di seguito) non può nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l’aiuto in oggetto.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all’esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d’interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell’aiuto. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all’impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l’aiuto, l’impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell’esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell’aiuto ricada nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l’impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un’auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell’esercizio finanziario e dei due precedenti.

L’aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia “de minimis” il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del “de minimis”, i contributi “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l’impresa che richiede l’aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell’articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d. dei “sindacati di voto”, di cui alla lettera a) dall’articolo 2341 bis del Codice Civile o all’art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come “impresa unica”. Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell’aiuto de minimis è “l’impresa unica” e non la singola impresa che chiede l’aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell’“impresa unica” e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del “de minimis” e la sua creazione derivi da un’acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti “de minimis” - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l’impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell’aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell’arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l’impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-

giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

Non possono ricevere aiuti “de minimis” e pertanto non sono ammessi al finanziamento dell’incentivo all’inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato le imprese operanti nelle seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:⁴

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:⁵

⁴ La produzione primaria include le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

⁵ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.